

La gestione degli ammortizzatori sociali nell'emergenza

Il Fondo Nuove competenze



La gestione degli ammortizzatori sociali nell'emergenza



CIGO

(Aziende Industriali, a prescindere dal numero di dipendenti)

FIS:

- Aziende commerciali oltre ai 5 dipendenti e fino ai 50
- Aziende servizi oltre ai 6 dipendenti

Cassa COVID-19
"NAZIONALE"

F.S.B.A.

Per le aziende artigiane (a prescindere dalla dimensione aziendale)

CIG in deroga

Imprese NON artigiane e NON industriali fino a 5;
Imprese commerciali con più di 50;

AMMORTIZZATORI SOCIALI

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) o di accesso all'assegno ordinario (AO)

con causale " COVID19 nazionale"

con causale " COVID19 con fatturato"


per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 per una durata massima di nove + nove settimane entro il 31 dicembre 2020.

DL AGOSTO

2. Le **ulteriori nove settimane di trattamenti**, di cui al comma 1, sono riconosciute **esclusivamente ai datori di lavoro** ai quali sia stato già interamente **autorizzato** il **precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato**. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane di cui al comma 1 **versano un contributo addizionale** determinato sulla base del **raffronto** tra il fatturato aziendale del **primo semestre 2020** e quello del **corrispondente semestre 2019**, pari:
 - a) **al 9 per cento** della retribuzione globale **che sarebbe spettata al lavoratore** per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato **inferiore al venti per cento;**
 - b) **al 18 per cento** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che **non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.**
3. **Il contributo addizionale non è dovuto** dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato **pari o superiore al 20 per cento** e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa **successivamente al primo gennaio 2019.**

INPS messaggio 3131 21 agosto 2020

**AUTORIZZATO
O
FRUITO?**



incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo..

INPS messaggio 3729 15 ottobre 2020

**Trasmissione istanze a
INPS**



per periodi non
antecedenti il 14/9 e non
successivi al 31/12, si
precisa che la stessa
trasmissione è già
possibile ... a
p r e s c i n d e r e
dall'avvenuto rilascio
dell'autorizzazione alle
prime nove settimane da
parte delle Strutture
territoriali dell'Istituto.


INPS circ. n. 115/2020

L'utilizzo delle predette 18 settimane (9 + 9) - da collocarsi nell'arco temporale 13/7 - 31/12 - è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati **senza tener conto del dato relativo fruito.**

Una volta richieste e autorizzate le prime 9 settimane e decorso il relativo periodo i datori di lavoro potranno proporre istanza per accedere all'ulteriore periodo.

DL AGOSTO

Beneficiari



Lavoratori assunti al 13 luglio
2020

Informazione sindacale: obbligo?

I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza



dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo,




per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica **entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.**

NO OBBLIGO ACCORDO tranne...



AMMORTIZZATORI E ...

Malattia



A) Se durante la sospensione dal lavoro insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali.

B) Malattia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa:


1) se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;

2) se non è sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia,

Se l'intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa prevale l'indennità economica di malattia.

AMMORTIZZATORI E ...

Quarantena



A) Se durante la sospensione dal lavoro insorge **la quarantena** il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali.

B) **Quarantena** precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa:

1) se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;

2) se non è sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia,

Se l'intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa prevale l'indennità economica di malattia.

Inps mess. n. 3653 9/10/2020

INPS circ. n. 115/2020

A scopo meramente esemplificativo, si rammenta che è possibile accedere alle integrazioni salariali ordinarie per mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si ricorda, altresì, che alle domande in questione si applicano i limiti di fruizione secondo le regole che disciplinano l'integrazione salariale ordinaria, ossia: 52 settimane nel biennio mobile ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 3, del D.lgs n. 148/2015; 1/3 delle ore lavorabili di cui all'articolo 12, comma 5, del medesimo decreto; durata massima complessiva dei trattamenti di 24 mesi nel quinquennio mobile (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, del D.lgs n. 148/2015.

Inoltre, alle predette domande si applica il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015; l'obbligo di versamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto (esclusi gli eventi oggettivamente non evitabili, c.d. "EONE"), nonché gli adempimenti relativi alla comunicazione sindacale previsti all'articolo 14 del D.lgs n. 148/2015.

Requisito 90 giornate lavoro effettivo



Ma il comma 2 art. 1 D Lgs. 148/2015 recita:

“Tale condizione **non è necessaria** per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili”

BOZZA DL RISTORI

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) o di accesso all'assegno ordinario (AO)

con causale " COVID19 "

per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 per una durata massima di 6 settimane entro il 31 gennaio 2021.

BOZZA DL RISTORI

2. Le **ulteriori 6 settimane di trattamenti** sono riconosciute **esclusivamente ai datori di lavoro** ai quali sia stato già interamente **autorizzato** l'ulteriore **periodo di nove settimane art. 1 c.2 DL 104/20, decorso il periodo autorizzato** nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

BOZZA DL RISTORI

2. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori sei settimane di cui al comma 1 **versano un contributo aggiuntivo** determinato sulla base del **raffronto** tra il fatturato aziendale del **primo semestre 2020** e quello del **corrispondente semestre 2019**, pari:
 - a) **al 9 per cento** della retribuzione globale **che sarebbe spettata al lavoratore** per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato **inferiore al venti per cento**;
 - b) **al 18 per cento** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che **non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato**.
3. **Il contributo aggiuntivo non è dovuto** dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato **pari o superiore al 20 per cento**, per coloro che hanno avviato l'attività di impresa **successivamente al primo gennaio 2019** e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche.

Il Fondo nuove competenze



art. 88 DL n. 104/2020

“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”

al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, **per l’anno 2020, i contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriali da** associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze aziendali, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali **parte dell’orario viene finalizzato a percorsi formativi.**

Decreto Interministeriale 9 ottobre 2020


Istruzioni per l'uso!

Fondo Nuove competenze costituito presso ANPAL

Risorse stanziare 430 MLN per 2020 e 300 MLN per 2021

Istanza da presentarsi a ANPAL secondo le regole da emanarsi entro 15 gg dalla data di pubblicazione del Decreto.

Accordo Collettivo



FORMAZIONE

EROGATORI DI FORMAZIONE

ENTI ACCREDITATI A LIVELLO
NAZIONALE E REGIONALE

FORMAZIONE EROGATA DA
AZIENDA

Requisiti

Tecnici

Fisici

Professionali

Decreto Interministeriale 9 ottobre 2020

Quali costi copre il Fondo Nuove Competenze

Art 6: importo riconoscibile al datore di lavoro distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali

Art. 7: contributo erogato si basa su valutazione tra finanziamento stanziato e “quantificazione effettiva del costo del personale in apprendimento”

Grazie per l'attenzione!

